

D'altra parte, essendo breve il tempo che ci rimane al compimento delle nostre adunanze, che terminano col giorno 14 agosto, e siccome l'esame delle diverse leggi, che sono indicate nella mia proposta, non può farsi sì brevemente; se non fosse ammessa l'urgenza, forse potremmo essere nella impossibilità di terminare l'esame e di compiere il lavoro, quando ci fosse presentato più tardi questo cumulo di leggi.

D'altra parte, se mai ci fosse in alcuna di queste leggi qualche difetto essenziale, che anche in un solo caso potesse compromettere la retta amministrazione della giustizia, come la vita, la libertà, l'onore dei cittadini o dei militari, credo che noi avremmo un grande rimorso di non avere preveduto o suggerito, ciascuno secondo i nostri lumi, le modificazioni e i miglioramenti necessari.

Credo che nell'interesse della giustizia, e dirò anche del decoro nostro, sarà presa in considerazione la dimanda di urgenza.

Il *presidente*: Domando all'Assemblea se voglia prendere in considerazione la dimanda d'urgenza per la proposta de Giorgi.

L'urgenza non è presa in considerazione.

Il *presidente*: Il rappresentante Bullo fa la seguente proposta di urgenza:

« Considerando che, se i bisogni della patria richiedono straordinarii sacrificii da ogni ceto di persone ed in ispecie dagli impiegati, tali sacrificii deggiono essere commisurati alle rispettive forze economiche;

« Considerando che pel sensibilissimo aumento del prezzo di tutti i generi, le trattenute ordinate dal decreto 19 luglio 1848 N. 10467 del Governo provvisorio di Venezia, o spontaneamente offerte, riescono incomportabili agl'impiegati aventi piccoli stipendii;

« Considerando che gli onorarii degl'impiegati delle classi inferiori non sono oggidi, per la specialità delle circostanze, proporzionati ai bisogni;

« Decreta:

« 1. Le trattenute, ordinate dal decreto 19 luglio 1848 N. 10467, o spontaneamente offerte sugli stipendii degl'impiegati civili, cessano col mese in corso pei soldi non eccedenti le annue lire 5000.

« 2. Tali trattenute sono limitate:

« a) al 5 per 0/0 sui soldi da L. 5001 a L. 4500;

« b) al 10 per 0/0 sui soldi da » 4501 a » 6000.

« 3. È mantenuta nel suo pieno vigore ogni altra disposizione del detto decreto 19 luglio 1848.

« 4. Durante il presente stato di blocco, e cominciando col primo del prossimo venturo mese di agosto, sono accordati agl'impiegati civili dei sussidii nelle seguenti misure:

« a) del 20 per 0/0 sui soldi non eccedenti le annue L. 1200.

« b) del 15 per 0/0 da L. 1201 a L. 2100.

« c) del 10 per 0/0 da » 2101 a » 2700.

« 5. Il Governo è incaricato della esecuzione del presente decreto. »

Il *rappresentante Bullo*: Lasciata da parte ogni altra considerazione, credo che la urgenza risulti da ciò che le trattenute contemplate da quel